



Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Risultati dell'indagine conoscitiva

Maggio 2014

Contenuto

- A. Introduzione
- B. Elenco dei destinatari
- C. Risultati dell'indagine conoscitiva
 - 1. Riassunto
 - 2. Risposte in dettaglio

A. Introduzione

L'Ufficio federale della protezione della popolazione ha invitato gli uffici cantonali responsabili della protezione della popolazione e della protezione civile, gli enti cantonali responsabili della protezione dei beni culturali e altre cerchie interessate a prendere posizione in merito alla revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati (OPBC; RS 520.31) nell'ambito di un'indagine conoscitiva.

Parallelamente al disegno di revisione totale della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (RS 520.3) trattata nella sessione primaverile (Consiglio nazionale) e in quella estiva (Consiglio degli Stati), si tratta di adattare anche l'ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (RS 520.31).

L'indagine conoscitiva, cui sono stati invitati a partecipare sessantuno enti e associazioni, è durata dal 17 marzo al 16 maggio 2014. Complessivamente sono pervenute trentotto prese di posizione.

B. Elenco dei destinatari

(* risposta pervenuta)

Cantoni

Uffici cantonali responsabili della protezione della popolazione e della protezione civile* (non hanno preso posizione: AR, GR, JU, OW, SG, SH, SO, TG, TI, VD e ZG)

Enti cantonali responsabili della protezione dei beni culturali* (non hanno preso posizione: AI, AR, BE, BL, FR, GE, JU, NE, NW, SG, TG, UR, VS e ZH)

Altre cerchie interessate

Schweizerischer Zivilschutzverband*
Federazione svizzera della protezione civile

Verein Schweizer Archivarinnen und Archivare (VSA)*
Association des archivistes suisse
Associazione degli archivisti svizzeri

Verband der Museen der Schweiz (VMS)*
ICOM Schweiz - Internationaler Museumsrat
Association des musées suisse (AMS)
ICOM Suisse - Conseil international des musées
Associazione dei musei svizzeri (AMS)
ICOM Svizzera - Consiglio internazionale dei musei

ICOMOS Schweiz*
ICOMOS Suisse
ICOMOS Svizzera

Bibliothek Information Schweiz (BIS)*
Bibliothèque information suisse
Biblioteca informazione svizzera

Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe (NIKE)*
Centre national d'information sur le patrimoine culturel (NIKE)
Centro nazionale d'informazione sul patrimonio culturale (NIKE)

Konferenz der Schweizer Denkmalpflege (KSD)*
Conférence suisse des conservatrices et conservateurs
des monuments (CSCM)
Conferenza svizzera delle soprintendenti e dei soprintendenti
ai monumenti (CSSM)

Konferenz der Schweizerischer Kantonsarchäologinnen und
Kantonsarchäologen (KSKA)*
Conférence suisse des archéologues cantonaux (CSAC)
Conferenza svizzera degli archeologi cantonali (CSAC)

Schweizerische Gesellschaft für Kulturgüterschutz (SGKGS)*
Société suisse pour la protection des biens culturels (SSPBC)
Società svizzera per la protezione dei beni culturali (SSPBC)

Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte (GSK)*
Société d'histoire de l'art en suisse (SHAS)
Società di storia dell'arte in svizzera (SSAS)

Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft
Institut suisse pour l'étude de l'art
Istituto svizzero di studi d'arte

SBB
CFF
FFS

Vereinigung der Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker
in der Schweiz (VKKS)*
Association suisse des historiens et historiennes de l'art (ASHHA)
Associazione svizzera degli storici e delle storiche dell'arte (ASSSA)

Schweizer Heimatschutz*
Patrimoine suisse
Heimatschutz Svizzera

Internationales Komitee vom Roten Kreuz (IKRK)*
Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR)

Altri (non interpellati)

CP, Centre Patronal*

Città di Zurigo, Schutz und Rettung (Protezione e salvataggio)*

C. Risultati dell'indagine conoscitiva

1. Riassunto

Nel complesso, la maggior parte dei partecipanti all'indagine conoscitiva hanno accolto favorevolmente il disegno di revisione totale dell'OPBC. Nove cantoni non hanno avanzato alcuna proposta di modifica.

Dalle risposte pervenute risulta chiaramente che i punti principali della revisione sono stati compresi e sono condivisi dalla maggioranza.

Diversi partecipanti all'indagine conoscitiva criticano il fatto che nel disegno di ordinanza non sono previste disposizioni concernenti i rifugi per i beni culturali.

Anche la mancanza di disposizioni concernenti l'equipaggiamento del personale della protezione dei beni culturali è stato a più riprese criticato.

Per quanto attiene all'istruzione, si chiede che nell'ambito dell'istruzione dei quadri della PBC conformemente all'articolo 4 capoverso 1 si ponga l'accento sull'istruzione in materia di condotta e sulla gestione di interventi in collaborazione con le organizzazioni partner. Si auspica inoltre che nell'istruzione dei quadri della PBC vengano coinvolti e di conseguenza istruiti anche i capi gruppo e i sottufficiali.

Alcuni partecipanti all'indagine conoscitiva non sono d'accordo di sopprimere la categoria «AA» per beni culturali d'importanza nazionale nell'ambito dell'articolo 1 capoverso 1, mentre altri la considerano esplicitamente appropriata.

In relazione al disegno in lingua francese sono stati richiesti diversi adattamenti linguistici.

2. Prese di posizione in dettaglio

2.1 Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Autonomia dei Cantoni:

Canton NW

L'autonomia cantonale deve rimanere garantita. Considerato che nei Cantoni più piccoli le risorse di personale e materiale sono molto limitate, ci si aspetta più sostegno da parte della Confederazione. Di questo aspetto si dovrebbe tenere conto anche nei progetti proppop e/o PCi 2015+.

Canton SO

Aspetti fondamentali:

Le misure adottate a livello cantonale devono essere incentrate sui preparativi in vista di sinistri e sulle documentazioni e le riproduzioni di sicurezza dei beni culturali mobili e immobili. Secondo la legge federale, l'obiettivo della protezione dei beni culturali è infatti quello di proteggere il patrimonio culturale da potenziali minacce.

USPC

Orientamento: secondo la LPPC, alla protezione civile è affidato il compito di proteggere i beni culturali. Tuttavia, cosa questo significhi concretamente non è regolato né nella legge, né nell'ordinanza. Proposta: «Le OPC cantonali e regionali dispongono di una protezione dei beni culturali da impiegare in modo profilattico in caso d'intervento e per i lavori successivi. I Cantoni regolano questi compiti in dettaglio».

Responsabilità: Proposta: «Le istituzioni sono responsabili per le documentazioni di sicurezza e le pianificazioni d'intervento. Le formazioni di protezione dei beni culturali possono collaborare a titolo di sostegno».

Titolo:

Cantoni AG, LU, UR come pure SSAS, ICOMOS e AMS

Considerano positivo l'estensione tematica nel titolo.

ICOMOS in più:

Ritiene pertanto opportuno allargare la prevenzione e la protezione dei beni culturali ad altri partner in caso di eventi maggiori in ambito civile.

Art. 1

¹ I beni culturali sono classificati nelle categorie seguenti:

- a. beni culturali d'importanza nazionale (oggetti A);
- b. beni culturali d'importanza regionale (oggetti B);
- c. beni culturali d'importanza locale (oggetti C).

² Per la classificazione si tiene conto dei criteri seguenti:

- a. importanza architettonica e artistica;
- b. importanza scientifica e di scienza dell'arte;
- c. importanza ideale e materiale;
- d. importanza storica;
- e. importanza tecnica;
- f. per le costruzioni: importanza dell'oggetto nel contesto locale o paesaggistico e qualità

dell'edificio tenuto conto dell'ambiente circostante;

g. per le collezioni: 1. valore contestuale, 2. importanza culturale e grado di notorietà, 3. stato degli oggetti e tipo di deposito.

Cantoni BL, SH, VD per analogia

Cpv. 1: La soppressione della categoria AA (beni d'importanza internazionale) e la creazione della nuova categoria di «protezione rafforzata» sono opportune.

NE per analogia, ICOMOS in più

In questo modo non si tiene adeguatamente conto degli oggetti del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Proposta: cpv. 1 lett. a (nuovo): «*Beni culturali d'importanza sovranazionale (oggetti AA)*»;

Il secondo capoverso sarebbe benvenuto se si potesse optare per una formulazione più aperta. Proposta: cpv. 2: «*Per la classificazione si tiene conto di criteri tecnici quali ad esempio:...*»

Per essere incisiva, una normativa dovrebbe sostenere la causa perorata anche con la scelta di termini attuali e appropriati. Proposta: cpv. 2 lett. f: «*per le costruzioni: importanza dell'oggetto nel contesto locale risp. rilevanza dal punto di vista paesaggistico o della genetica insediativa*».

Cantoni NE, NW, OW, UR, SSPBC

Contestano la soppressione della categoria AA, anche se finora inutilizzata.

Canton VD

Cpv.1 lett. a: la soppressione della categoria dei beni culturali d'importanza internazionale (categoria AA) è positiva. Cpv. 2 lett. a, b, c e d: Chiediamo di migliorare la terminologia.

- 1) Al posto di «architettonico» proponiamo di modificare in «a. importanza dal punto di vista architeturale e artistico»
- 2) Al posto del termine «ideale» proponiamo di modificare in: «c. importanza dal punto di vista del concetto e dei materiali».
- 3) Non si specifica quale importanza; chiediamo pertanto di aggiungere: «importanza dal punto di vista della sua rarità».

Per le collezioni sono previsti tre criteri di classificazione. Chiediamo che il terzo, «stato degli oggetti e tipo di deposito», venga soppresso.

Cantoni AI e NW

Nel disegno di ordinanza la competenza per gli oggetti B viene trasmessa alla Confederazione. Ciò non è compatibile con le linee guida del nostro Cantone.

Cpv. 2: Siamo favorevoli ai criteri chiaramente definiti nel disegno.

NW in più:

La responsabilità degli oggetti C è sempre stata dei comuni.

Proposta: «*I Cantoni disciplinano le competenze nell'ambito degli oggetti C.*»

Canton GE

Cpv. 2 lett. a: sostituire il termine «architettonico» con «*architettuale*». Cpv. 2 lett. c: l'aggettivo «ideale» ci pare inappropriato, meglio sostituirlo con «*identitario*». Cpv. 2 lett. e: gli esempi citati nel commento restringono eccessivamente il campo dei criteri tecnici. In effetti, quasi tutti i beni culturali hanno una grande importanza dal punto di vista tecnico. Di recente si è preso coscienza del fatto che i beni culturali di biblioteche e archivi racchiudono un vero e proprio tesoro sotto forma di informazioni che documentano tecniche e conoscenze spesso andate perdute.

Cpv. 2 lett. g n. 2: nel contesto degli archivi, le nozioni di grado di notorietà (nel testo del disegno di ordinanza), di esistenza o di esposizione (nelle spiegazioni) non sembrano pertinenti per diversi motivi. Cpv. 2 lett. g n. 3: i criteri posti da questo articolo devono essere precisati. Le nozioni di «stato degli oggetti» e di «tipo di deposito» sono ambigui.

Quando nell'ordinanza si parla di «valore contestuale», che tipo di valore s'intende di preci-

so? Storico, artistico, finanziario? E che tipo di contesto? Museale? Altro?

Canton OW

Cpv. 2 lett. g n 1. (Valore contestuale della collezione). Proposta: Sostituire il termine «valore» con «importanza».

SCPBC

Nel secondo capoverso si dovrebbe statuire semplicemente quanto segue: Proposta: «I Cantoni disciplinano le competenze nel campo degli oggetti C».

FSPC

La distinzione in categorie di oggetti A, B e C è accolta positivamente.

Art. 2

¹ L'Inventario PBC con gli oggetti A e B (Inventario PBC) è allestito dall'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) in collaborazione con i Cantoni e la Commissione federale dei beni culturali. Esso viene aggiornato periodicamente.

² I Cantoni designano gli oggetti C.

³ L'UFPP fornisce i dati relativi agli oggetti A dell'Inventario PBC all'Ufficio federale di topografia al fine di rappresentarli nel geoportale della Confederazione.

Canton GE

Cpv.1: Riteniamo opportuno integrare il concetto «a una certa distanza da installazioni militari», menzionato nelle spiegazioni, nell'ordinanza come criterio di decisione. Un'altra possibilità sarebbe quella di sopprimere semplicemente questo criterio. Proponiamo di sostituire la locuzione «in collaborazione con i Cantoni» con «d'intesa con i Cantoni».

Canton LU (Protezione dei monumenti storici)

Cpv. 1: è auspicata l'esplicita collaborazione dei Cantoni. Proposta: cpv. 2: «I Cantoni disciplinano le competenze nell'ambito degli oggetti C».

Canton VD

Cpv. 2: il Cantone rimane l'unico responsabile e qualsiasi riferimento al Comune è sparito, contrariamente al testo attuale dell'articolo 3 cpv. 3 OPBC.

Proposta: aggiungere un quarto capoverso che precisi che i Cantoni sono tenuti a creare un layer per i beni culturali d'importanza regionale e locale riprendendo il modello dei geodati informatici creato dal geoportale della Confederazione per i beni culturali d'importanza nazionale.

Canton BS (Servizio di archeologia), CSG, CSAC, NIKE, AAS

Chiedono che nelle spiegazioni all'articolo 2 non venga fissato un limite massimo assoluto per il numero di oggetti della categoria A.

Proposta: art. 2 cpv. 1: «Esso viene aggiornato periodicamente. Ogni quindici anni viene sottoposto a una revisione completa».

ICOMOS

La designazione degli oggetti B rientra nella sfera di competenza dei Cantoni.

La designazione degli oggetti C può senz'altro essere effettuata dagli organi cantonali specializzati, tuttavia la Confederazione dovrebbe lasciare l'esecuzione nella sfera di competenza dei Cantoni e non statuirlo nell'ordinanza. Proposta: cpv. 2: «I Cantoni provvedono alla designazione degli oggetti C».

FSPC

Cpv. 2: I Cantoni designano gli oggetti C «d'intesa» con il Comune.

Art. 2 e 3

Canton BL

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono accolte favorevolmente.

Art. 3

L'UFPP e i Cantoni provvedono affinché le autorità, le organizzazioni specializzate e la popolazione siano informati sullo scopo e l'utilità delle misure di protezione dei beni culturali.

Canton GE

Il dovere d'informazione che incombe ai Cantoni deve essere meglio specificato, sia per quanto concerne l'estensione di questo obbligo, sia per quanto attiene alla descrizione precisa delle prestazioni che devono essere fornite. Il conseguente impatto finanziario potrebbe infatti non essere indifferente.

Canton NW, UR, SSPBC

Oltre all'informazione diramata dalle autorità, occorre citare anche quella delle organizzazioni private. Se, per motivi di principio, ciò non fosse possibile, si deve quantomeno statuire che le organizzazioni private siano coadiuvate nella loro attività informativa.

Canton SH

L'obbligo d'informazione è vantaggioso poiché permette di incrementare e istituzionalizzare i contatti con gli organi specializzati, le istituzioni e le organizzazioni.

Canton SO

In questo articolo, oltre alle autorità devono essere menzionate anche le istituzioni.

Canton VD

Non viene fatta menzione alcuna del dovere d'informazione ai proprietari dei beni culturali, al fine di orientarli in merito ai loro diritti e doveri sanciti per legge. Ci sembra che l'ordinanza sia il luogo adatto per decretare le responsabilità della Confederazione e dei Cantoni nella regolamentazione di questo aspetto.

Canton VS

In questo articolo occorre citare esplicitamente chi, nei Cantoni, deve provvedere affinché le autorità, le organizzazioni specializzate e la popolazione siano informati sullo scopo e l'utilità delle misure volte alla protezione dei beni culturali.

ICOMOS

Il coordinamento cui mira questo articolo è benvenuto e potrebbe quindi essere precisato. Proposta: «L'UFPP provvede affinché le autorità, le organizzazioni specializzate e la popolazione siano informate in merito alle misure preventive atte a proteggere i beni culturali. I Cantoni le informano in merito alle misure adottate dal personale d'intervento in caso di catastrofe».

Art. 4

¹ *L'istruzione dei quadri della protezione civile e degli specialisti della protezione dei beni culturali della protezione civile comprende in particolare l'inventariazione, l'allestimento di documentazioni brevi, la pianificazione d'evacuazione e la pianificazione d'intervento dei pompieri.*

² *L'istruzione del personale delle istituzioni culturali verte in particolare sulla pianificazione di misure di protezione e sull'intervento in caso di catastrofe.*

³ *L'UFPP mette a disposizione dei Cantoni i documenti d'istruzione necessari.*

Canton AI

Mancano indicazioni relative a un equipaggiamento adeguato per gli specialisti PBC.

Canton BL

La decisione di istruire anche il personale di istituzioni culturali apporgerà sicuramente un valore aggiunto nel campo della protezione dei beni culturali a tutti i livelli.

Canton GE

La «pianificazione in caso d'evacuazione» non è prevista nella documentazione d'istruzione. Proponiamo quindi di sopprimere questo concetto.

Proponiamo inoltre di concludere la disposizione nel modo seguente: «le pianificazioni d'intervento, in particolare quella destinata ai pompieri».

Canton GL

Mentre in futuro i quadri PBC della protezione civile saranno istruiti nell'inventariazione ecc., nel secondo capoverso si prevede che il personale delle istituzioni culturali venga istruito per far fronte alle catastrofi. A nostro avviso ciò va in una direzione completamente sbagliata: la gestione dell'evento può essere garantita solo dalle formazioni PBC della protezione civile, che assicurano il personale, il materiale, la condotta e il supporto istituzionale necessari. La protezione civile è un partner riconosciuto, in grado di interagire con le organizzazioni di pronto intervento. Le strutture di condotta e l'istruzione sono incentrate sull'intervento, ed è quanto dovrebbe essere supportato dalla Confederazione. Nei piccoli Cantoni come Glarona, i rappresentanti delle organizzazioni culturali hanno disponibilità limitate, e in caso di catastrofe non sarebbero in grado di intervenire in modo rapido, professionale e per lunghi periodi indipendentemente dalle loro attività professionali. Ciò che servirebbe è un'istruzione congiunta con i partner, e non l'esclusione del personale della PCi dall'istruzione in materia d'intervento. Questa disposizione si contrappone diametralmente ai nostri sforzi di affermare la PBC come partner in seno alla protezione della popolazione.

Cantoni NE e VD

Nel disegno di revisione totale manca un articolo che disciplini la collaborazione tra i diversi corpi chiamati a collaborare in caso d'intervento (in particolare pompieri, polizia). Questo punto, che ci pare importante, deve essere chiarito.

Canton NW

L'ordinanza riporta indicazioni concernenti l'istruzione degli specialisti PBC, ma mancano direttive concernenti l'equipaggiamento. Chi definisce le disposizioni e gli standard in materia? L'estensione dell'istruzione al personale delle istituzioni culturali nel campo della pianificazione e dell'intervento è positiva. Mancano però indicazioni concernenti gli standard nel campo dell'istruzione e l'equipaggiamento degli specialisti PBC. Occorre inoltre menzionare i responsabili dell'istruzione (PCi, pomp, ecc.).

Canton SH

Critica la mancanza di indicazioni concernenti l'equipaggiamento e la disponibilità di rifugi PBC.

Canton TI

Ci si domanda se occorre specificare che il piano d'intervento è ad uso esclusivo dei pompieri o se non è forse meglio inserire il concetto più generale di «pianificazione d'intervento».

Proposta di modifica: ~~brevi~~ *breve* *sommarie*.

Canton UR

È favorevole alla proposta di istruire anche il personale specializzato delle istituzioni culturali, dato che trovandosi già sul luogo del sinistro, sarebbe in grado di agire molto rapidamente. La Confederazione deve mettere a disposizione dei sussidi sotto forma di linee guida.

Canton AG (Ufficio del militare e della protezione della popolazione)

Cpv. 1: nella pratica i quadri della protezione civile non hanno alcuna possibilità di influire sulle pianificazioni d'intervento dei pompieri. Essi possono al massimo sostenere i pompieri nella realizzazione dei piani. Lo scambio di informazioni sulle pianificazioni d'intervento dei pompieri deve essere disciplinato a livello cantonale tra pompieri e organizzazioni PCi. Occorre pertanto apportare la seguente modifica all'ordinanza:

Proposta: «*L'istruzione del ... e la pianificazione dell'evacuazione*».

Cpv. 2: Da questo articolo non si evince chi è responsabile dell'istruzione del personale delle istituzioni culturali (UFPP o Cantoni?). L'articolo 4 lettera h LPBC statuisce che l'UFPP può offrire questa istruzione. D'altro canto, nell'articolo 5 capoverso 7 si dice che è compito dei Cantoni. A nostro avviso è indispensabile precisare chi è il responsabile dell'istruzione al fine di fare chiarezza su questo punto. Inoltre, i Cantoni non devono essere investiti di ulteriori oneri finanziari.

Canton BE

Cpv. 1: l'esperienza pratica dimostra che in particolare per la collaborazione con i pompieri è indispensabile che i quadri e gli specialisti PBC della protezione civile dispongano di no-

zioni in materia di condotta. L'elenco dei contenuti dell'istruzione nell'articolo 4 capoverso 1 deve essere completato con le nozioni di condotta. Occorre inoltre mettere a disposizione la necessaria documentazione didattica.

Canton SO

A nostro avviso, uno dei problemi fondamentali è la discrepanza tra l'orientamento della protezione civile e le esigenze specifiche della protezione dei beni culturali. Sinistri quotidiani come incendi, rotture di tubature o danni causati dal maltempo possono avere conseguenze catastrofiche per i beni culturali, ma non fanno scattare l'intervento della protezione civile. Chiediamo pertanto che in questo articolo venga menzionata anche l'istruzione tecnica in materia di protezione dei beni culturali per i quadri, gli istruttori, i comandanti e gli ufficiali dei pompieri. Proponiamo inoltre che al primo capoverso venga aggiunto: «*la documentazione d'intervento*».

Nell'ordinanza viene menzionata l'istruzione, ma non l'equipaggiamento d'intervento. Chiediamo pertanto che l'UFPP definisca gli standard e le prescrizioni in questo ambito. Senza un equipaggiamento adeguato, il personale PBC non può svolgere un lavoro efficiente sul luogo del sinistro.

Canton VD

Cpv. 1: l'UFPP menziona solo due categorie di persone attive in seno alla protezione dei beni culturali: gli specialisti e i quadri (cfr. P-LPBC art. 4 lett. g e art. 5 cpv. 5).

In nessun punto dell'ordinanza sono menzionati i quadri intermedi (C gr e C sett), nonostante siano presenti da diversi anni nelle strutture cantonali. Il quadro dell'istruzione è meglio definito rispetto alla versione precedente e comprende anche la pianificazione d'intervento dei pompieri. Ciononostante il rapporto esplicativo non contiene alcuna informazione a riguardo. Ci sembra però importante definire come e da parte di chi questa disposizione debba essere applicata e se esiste una procedura comune, in particolare a livello federale.

Occorre sostituire il termine «*evacuazione*» con «*intervento*», più generale e comprendente sia la protezione in loco che l'evacuazione. D'altronde il termine «*intervento*» è utilizzato anche nel secondo capoverso.

La collaborazione con i pompieri è stata formalizzata a livello nazionale?

Proposta: «... *nonché sulla pianificazione d'intervento e la collaborazione necessaria con i pompieri*».

In caso di sinistro sono chiamati ad intervenire anche i corpi di polizia e l'esercito: menzionare solo la collaborazione con i pompieri potrebbe generare dei malintesi nell'ambito del comando e delle responsabilità.

Cpv. 2: il disegno di ordinanza non disciplina la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

L'articolo 4 lettera h del disegno di legge statuisce che l'UFPP «*può*» istruire il personale delle istituzioni culturali nel campo della protezione dei beni culturali.

L'articolo 5 capoverso 7 del disegno di legge prevede che i Cantoni possono istruire il personale delle istituzioni culturali nel campo della protezione dei beni culturali.

Occorre stabilire chiaramente a chi compete l'istruzione del personale delle istituzioni culturali.

Canton VS

Cpv. 1: l'istruzione dei quadri e degli specialisti della protezione dei beni culturali della protezione civile comprende anche la pianificazione d'intervento dei pompieri. Ciò potrebbe indurre i responsabili della PCi a impartire ordini ai pompieri, generando divergenze d'opinione.

Nel quarto capoverso si statuisce unicamente che l'UFPP mette a disposizione la documentazione necessaria. I responsabili dell'istruzione devono essere chiaramente definiti nell'ordinanza, che è poi lo scopo di questo strumento giuridico.

Canton LU (Sezione del militare, della protezione civile e dell'esecuzione delle pene e delle misure)

Cpv. 2: l'estensione dell'istruzione al personale delle istituzioni culturali nel campo della pianificazione e dell'intervento è positiva. Tuttavia mancano indicazioni concernenti l'equipaggiamento standardizzato degli specialisti PBC. Riteniamo che per lavorare efficientemente

temente sul luogo del sinistro occorra un equipaggiamento standard adeguato.

LU (protezione dei monumenti storici), in più:

Manca un'indicazione che permetta di sapere chi è responsabile dell'equipaggiamento del personale e della definizione degli standard per questo materiale. Si tratta della Confederazione o dei Cantoni?

Canton OW, SSPBC

Art. 4 cpv. 2 e 3: l'estensione dell'istruzione a persone di istituzioni culturali nel campo della pianificazione e dell'intervento è considerata fondamentalmente positiva. Tuttavia mancano indicazioni concernenti l'equipaggiamento standard degli specialisti PBC, indispensabile per lavorare in modo efficiente sul luogo del sinistro.

CICR

Sarebbe auspicabile ricordare nell'ordinanza che tra i compiti dell'UFPP (così come figurano alla lettera c dell'articolo 4 della legge) riveste particolare importanza quello di informare e di collaborare con altre istituzioni (tra cui il CICR) per le questioni inerenti alla protezione dei beni culturali.

ICOMOS

L'istruzione dei quadri della protezione dei beni culturali è chiaramente un compito federale. Riteniamo inoltre molto positiva la nuova possibilità di istruire il personale di istituzioni culturali pubbliche e private in materia di protezione dei beni culturali. L'istruzione è un investimento per il futuro. Per questo riteniamo che l'articolo 4 sia il più importante dell'ordinanza; esso permette infatti di gestire le competenze del personale nel campo della prevenzione e dell'intervento. L'istruzione in vista di interventi in caso di catastrofe deve quindi rientrare nei compiti principali della protezione civile. Gli sviluppi nel campo dell'istruzione del personale della protezione dei beni culturali, così come prevista nell'ordinanza, danno adito a preoccupazione. Il mandato legale della protezione civile, e quindi anche del personale PBC, è la gestione di eventi maggiori. Proposta: cpv.1: «*L'istruzione dei quadri della protezione dei beni culturali della protezione civile comprende in particolare la pianificazione d'intervento dei pompieri, la condotta e l'interoperabilità durante gli interventi in caso di catastrofe*». Cpv. 2: «*L'istruzione del personale delle istituzioni culturali comprende in particolare la pianificazione di misure di protezione, l'inventariazione, l'allestimento di documentazioni brevi e la pianificazione dell'evacuazione*». Cpv. 3: «*L'UFPP mette disposizione dei Cantoni e delle istituzioni culturali la documentazione d'istruzione necessaria*».

NIKE, SSAS

Consideriamo molto positivo che oltre ad istruire i membri della protezione civile, in futuro l'UFPP potrà istruire anche il personale delle istituzioni culturali in materia di protezione dei beni culturali e che sia prevista una collaborazione più stretta.

Città di Zurigo (protezione e salvataggio)

A nostro avviso l'articolo 4 è l'unico dell'ordinanza a non soddisfare le esigenze poiché non sostiene la protezione civile nel suo ruolo di partner in seno alla protezione della popolazione. Proposta: adattare l'art. 4 come segue: «¹ *L'istruzione dei quadri della protezione civile e degli specialisti della protezione dei beni culturali della protezione civile comprende la condotta durante l'intervento, la collaborazione con i partner della protezione della popolazione e la gestione dell'intervento in caso di sinistri che coinvolgono beni culturali.*

² *L'istruzione del personale delle istituzioni culturali verte in particolare sulla pianificazione di misure di protezione, l'inventariazione, l'allestimento di documentazioni brevi e la pianificazione dell'evacuazione.*

³ *L'UFPP mette a disposizione dei Cantoni e delle istituzioni la documentazione didattica necessaria.*

⁴ *I Cantoni possono svolgere ulteriori corsi d'istruzione per i quadri e gli specialisti della protezione civile incentrati sulla gestione di sinistri che coinvolgono beni culturali*».

FSPC

Non siamo d'accordo con questo articolo. Cpv. 1: è giusto che i quadri della PBC vengano istruiti nell'allestimento di documentazioni di sicurezza e nella pianificazione degli interventi. Tuttavia le formazioni della PBC dovrebbero essere impiegate solo a titolo di sostegno in

questi settori.

Cpv. 2: Dato che le formazioni PBC sono in primo luogo mezzi d'intervento, occorre tenerne conto nell'istruzione, incentrandola su questo aspetto.

La responsabilità relativa all'istruzione deve essere regolamentata in modo chiaro: come sono ripartiti i compiti tra Confederazione e Cantoni?

AMS

Di principio siamo favorevoli allo scopo e ai contenuti del disegno di ordinanza, in particolare all'istruzione del personale di istituzioni culturali, tenuto conto, a seconda dell'argomento, anche dell'Associazione dei musei svizzeri e di altre associazioni specializzate. Per l'istruzione del personale specializzato dei musei raccomandiamo la collaborazione con ICOM Svizzera, che in Svizzera offre la più ampia gamma di corsi in materia.

Art. 5

¹ *Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce le esigenze poste alle documentazioni di sicurezza e disciplina i dettagli per la realizzazione, la manipolazione, il trattamento e lo stoccaggio delle riproduzioni fotografiche di sicurezza.*

² *L'UFPP gestisce un archivio centrale dei microfilm per la conservazione delle riproduzioni fotografiche di sicurezza.*

³ *Esso conserva una copia positiva di ogni riproduzione fotografica di sicurezza realizzata dai Cantoni.*

Canton GE

La frase introduttiva delle spiegazioni all'articolo 5 si riferisce ai beni culturali particolarmente degni di protezione. Non comprendiamo pertanto il nesso tra il commento e l'articolo in questione, in cui non vi è alcun riferimento a questo genere di beni.

Inoltre, in un prossimo futuro le riproduzioni fotografiche potrebbero essere considerate una tecnica obsoleta, ed essere soppiantate da documenti elettronici archiviati su server duplicati e sicuri, di pari passo con l'evoluzione tecnologica.

Non sarebbe quindi opportuno formulare questo articolo in maniera da statuire un principio generale, piuttosto che fare un chiaro riferimento a supporti precisi come quelli citati (microfilm)?

In altre parole, a nostro avviso il tipo di supporto dell'informazione non dovrebbe essere precisato.

Canton VD

Cpv. 2: il secondo capoverso del disegno francese non è comprensibile. Si tratta di una cattiva traduzione del testo tedesco. Proposta: «*L'OFPP gère un fonds d'archives centralisé, destiné à accueillir les copies de sécurité (microfilms)*».

Canton ZG

Oltre alle copie positive, nell'articolo 5 sarebbe opportuno menzionare anche le *microfiche*.

Art. 5 e 6

Canton GE

Proponiamo di sostituire «riproduzioni fotografiche» con «copie di sicurezza» nel titolo degli articoli 5 e 6. A ben vedere, l'articolo 5 capoverso 2 potrebbe terminare dopo il termine «microfilm».

Canton VD

In questi articoli vengono utilizzati termini che in francese potrebbero dare adito a malintesi e che non sono conformi alle prescrizioni più recenti.

Art. 6

¹ *La decisione in merito ai sussidi federali per l'allestimento di documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza compete all'UFPP. Questi possono essere concessi a condizione che:*

- a. sia stata inoltrata una domanda di sussidio all'UFPP;*
- b. si tratti di sussidi in relazione a beni culturali iscritti nell'Inventario PBC;*

- c. l'importo soggetto a sussidio, detratti i vantaggi finanziari di cui all'articolo 15 capoverso 2 LPBC, ammonti ad almeno 10'000 franchi, tenuto conto che una domanda di sussidio può contemplare più oggetti dello stesso tipo;
- d. sia disponibile il conteggio finale;
- e. siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 1;
- f. sia garantita la permanenza in Svizzera per i beni culturali mobili;
- g. non vengano versati altri sussidi federali; e
- h. non sussistano altri motivi d'esclusione.

² Il DDPS stabilisce, d'intesa con Dipartimento federale delle finanze, l'ammontare dei sussidi federali per documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza, disciplina i dettagli concernenti la concessione, il rifiuto e la riduzione dei sussidi e determina le modalità di versamento.

Canton BS (Servizio di archeologia), CSAC, NIKE, SSAS

Nel messaggio del 19 dicembre 2012 concernente la legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 (LPCons 2014; FF 2013 727) il Consiglio federale chiedeva la soppressione dei sussidi federali per le documentazioni di sicurezza e le riproduzioni fotografiche di sicurezze e l'abrogazione dell'attuale articolo 24 LPBC (FF 2013 727, p. 804 ss.). In seguito alla massiccia opposizione incontrata nel corso della consultazione, il Consiglio federale ha optato per una formula potestativa. Il nostro servizio di ricerca archeologica vedrebbe molto positivamente un sostegno obbligatorio da parte della Confederazione, che considera parte essenziale del compito congiunto «Protezione dei beni culturali».

Canton NE

Costatiamo che dalle disposizioni proposte risulta una zona d'ombra che ci fa temere un disimpegno finanziario da parte della Confederazione, la quale rivendica paradossalmente un ruolo predominante sulla scena internazionale.

Canton UR

A nostro avviso la Confederazione deve continuare a finanziare le documentazioni di sicurezza. Ciò è indispensabile affinché i Cantoni possano svolgere i loro compiti anche in futuro.

Canton GE

Cpv. 1 lett. f: sarebbe opportuno precisare in che modo sarà attestata la garanzia della permanenza in Svizzera dei beni mobili.

Cpv. 1 lett. h: è indispensabile precisare che non vi sono altri motivi d'esclusione. Se ne sussistono, i Cantoni devono perlomeno sapere dove sono menzionate queste altre cause d'esclusione, al fine di prenderne conoscenza.

In caso contrario, la Confederazione disporrebbe di competenze totalmente arbitrarie per l'assegnazione dei contributi finanziari destinati alla realizzazione delle documentazioni di sicurezza e di altri tipi di riproduzioni.

Canton VD

Cpv.1 lett. f e h: chiediamo che venga utilizzata una terminologia più esplicita. Occorre definire i motivi d'esclusione; in caso contrario ciò aprirebbe le porte a decisioni arbitrarie in materia di assegnazione dei sussidi, decisioni contro le quali il Cantone non avrebbe la possibilità di ricorrere.

ICOMOS

L'apposizione dei contrassegni agli oggetti PBC in tempo di pace dovrebbe essere preparata con un studio previsionale ad hoc. La distribuzione a tappeto dei contrassegni ai Cantoni dovrebbe essere adeguatamente preparata e accompagnata.

Art. 7

¹ Il DDPS stabilisce i dettagli in relazione alle direttive tecniche per la realizzazione e l'apposizione dei contrassegni.

² Esso può fornire i contrassegni ai Cantoni già in tempo di pace.

Canton TI

A nostro avviso occorre distinguere tra situazione di conflitto armato e situazione in tempo pace. In caso di conflitto armato sono necessarie prescrizioni federali precise e valide per tutto il territorio nazionale, mentre in tempo di pace l'affissione dello scudo ha unicamente scopi turistici e didattici.

Canton ZG

La nuova ordinanza sulla PBC offre ai Cantoni la possibilità di contrassegnare i beni culturali d'importanza nazionale già in tempo di pace. Per questo motivo sarebbe opportuno prendere in considerazione la possibilità di distribuire i contrassegni non solo in stoffa, come finora, ma anche in metallo.

Canton GE

Cpv. 2: se intende far valere le restrizioni di distribuzione menzionate nelle spiegazioni all'articolo 7 capoverso 2, la Confederazione dovrebbe statuirle a grandi linee anche nel testo dell'ordinanza.

Canton VD

Cpv. 2: chi si assume, e in che misura, le spese di fabbricazione dei contrassegni?

SSPBC

Dato che la legge consente ai Cantoni di contrassegnare i beni culturali di categoria A già in tempo di pace, la distribuzione del contrassegno non dovrebbe sottostare all'arbitrio del DDPS.

Art. 8

L'UFPP stipula, in stretta collaborazione con gli enti federali interessati, eventuali convenzioni internazionali che disciplinano la custodia dei beni culturali in un deposito protetto.

Canton AG (Protezione dei monumenti storici)

Il testo dovrebbe anche recitare che i depositi protetti vengono creati in stretta collaborazione tra l'Ufficio federale della protezione della popolazione e i Cantoni.

Canton AI

È evidente che un deposito protetto ai sensi dell'articolo 8 debba trovarsi sul territorio di un Cantone. Anche se nelle spiegazioni non si accenna alla collaborazione con gli enti cantonali interessati, una stretta collaborazione tra l'UFPP e gli organi coinvolti, compresi i Cantoni, è irrinunciabile.

Canton NW

Per garantire la sicurezza dei depositi protetti, potrebbe rendersi necessaria la collaborazione dei Cantoni. Occorre pertanto prevedere la collaborazione con il Cantone di stanza e disciplinare le conseguenze finanziarie causate da tali misure.

Canton OW

Il termine «*deposito protetto*» viene già utilizzato nella LPBC come pure a livello internazionale.

Proposta: definire meglio il termine nell'OPBC aggiungendo la locuzione «*luogo di custodia temporaneo*».

Canton SO, SSPBC

Si è tenuto conto del fatto che per garantire la sicurezza di questi luoghi potrebbe rendersi necessaria la collaborazione dei Cantoni (per es. polizia)?

Canton VD

L'Ufficio della PBC del Canton Vaud chiede se anche i Cantoni potranno beneficiare, se necessario, della creazione di un deposito protetto per le collezioni iscritte nelle liste PBC A e B.

SSAS, AMS

L'AMS condivide, in linea di principio, gli obiettivi e i contenuti del disegno di ordinanza, in particolare la creazione di un deposito protetto per i beni culturali minacciati all'estero.

ICOMOS

Siamo favorevoli all'introduzione del concetto di deposito sicuro («safe haven»).

Proposta: l'UFPP applica eventuali convenzioni internazionali che disciplinano la conservazione di beni culturali nel deposito sicuro in stretta collaborazione con gli enti federali coinvolti. L'UFPP promuove le relative misure e sostiene l'istruzione degli specialisti.

Altre richieste: rifugi per beni culturali

Canton AG (sezione del militare e della protezione della popolazione)

Protezione per beni culturali mobili: nel presente disegno di ordinanza mancano delle disposizioni concernenti i rifugi per beni culturali mobili. Le norme per i rifugi PBC (prescrizioni relative ai necessari dispositivi tecnici, ecc.) in caso di conflitto armato non sono contemplate neppure nella relativa legge (LPBC).

AG (Protezione dei monumenti storici), in più:

Riteniamo problematico il fatto che il secondo capoverso della vecchia ordinanza («Rifugi per beni culturali mobili») sia stato completamente tralasciato nella nuova versione OPBC, anche perché neppure la relativa legge (LPBC, RS 520.3) contempla norme relative alle esigenze tecniche ecc. dei rifugi per beni culturali. Nelle vicinanze di beni culturali d'importanza sovraregionale con un'elevata percentuale di beni culturali mobili degni di protezione, potrebbe essere opportuno realizzare rifugi o depositi d'emergenza. Dal punto di vista della protezione dei monumenti storici del Canton Argovia (Protezione dei beni culturali), l'ordinanza deve riportare le norme concernenti i rifugi per beni culturali mobili. Andrebbe inoltre specificato che i depositi protetti devono essere creati in stretta collaborazione tra l'Ufficio federale della protezione della popolazione e i Cantoni.

Canton LU (Sezione del militare, della protezione civile e dell'esecuzione delle pene e delle misure)

Nell'ordinanza mancano disposizioni o rimandi alle prescrizioni tecniche relative ai rifugi per beni culturali mobili. L'ordinanza deve essere completata in tal senso.

LU (protezione dei monumenti storici), in più:

Il disegno di ordinanza non fa alcun accenno alle prescrizioni tecniche in materia di rifugi PBC, né alle relative responsabilità. Nell'ambito delle documentazioni di sicurezza (art. 5), l'ordinanza stabilisce che il DDPS, quindi la Confederazione, stabilisce delle esigenze tecniche. Per maggiore chiarezza occorre aggiungere una formulazione analoga anche per le costruzioni della PBC.

Canton NW

Nell'ordinanza mancano indicazioni o rimandi alle prescrizioni tecniche per i rifugi PBC.

Canton OW

I rifugi per beni culturali, fino ad oggi promossi e sostenuti dalla Confederazione, non vengono più menzionati nella nuova OPBC. È di fondamentale importanza che in futuro si possa tenere conto delle esperienze negative come quelle fatte ad esempio nel Canton Obvaldo nel 2005, al fine di correggerle. Occorre pertanto introdurre un articolo che stabilisca le responsabilità e i compiti che ne risultano per gli organi federali in relazione alle costruzioni di protezione dei beni culturali.

Canton SH

Non abbiamo altre osservazioni particolari sul resto dell'ordinanza. Ad eccezione della mancanza di un riferimento all'equipaggiamento e alla necessità di rifugi PBC. In particolare gli oggetti della categoria A con beni culturali mobili dovrebbero disporre, oltre che delle documentazioni di sicurezza e delle pianificazioni d'evacuazione, anche di luoghi di deposito adeguati.

Canton SO, SSPBC per analogia

Nell'ordinanza non troviamo alcun riferimento ai rifugi per beni culturali, né disposizioni relative alle esigenze tecniche per tali rifugi ecc.; questo aspetto non è disciplinato neppure nella LPBC.

Altre richieste: Comitato svizzero per la protezione dei beni culturali

Canton LU (protezione dei monumenti storici)

Il Comitato svizzero per la protezione dei beni culturali (CSPBC) è una commissione tecnica permanente che consiglia il Consiglio federale con grande competenza. Dato che la CSPBC costituisce l'unico organo specializzato interdisciplinare nel campo della PBC, i suoi compiti dovrebbero essere definiti nell'OPBC. Chiediamo pertanto che nell'OPBC venga aggiunto un articolo che descriva la composizione, i compiti e le competenze di questa commissione.

SSPBC

La Commissione federale per la protezione dei beni culturali non viene nominata né nella legge, né nell'ordinanza. A chi competerà in futuro l'inventariazione dei beni culturali a livello nazionale? Questo compito non può essere assunto da un unico ente federale amministrativo, considerati in numerosi interessi in gioco e le conoscenze specialistiche necessarie.